



# COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Ordinanza n. 2/2024

## IL SINDACO

**Premesso che** a causa dell'incuria e dell'indifferenza dei proprietari di cani; il suolo pubblico o di pubblico accesso, quali strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la salute alla cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole stato di degrado del territorio comunale;

**Preso atto** delle conseguenti problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani nelle suddette zone del nostro territorio comunale che, oltre a ledere la pubblica igiene, costituisce grave pregiudizio al decoro urbano e dell'intera comunità;

**Ritenuto** opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano sempre muniti di appositi sacchetti di plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle defezioni canine, onde poter rimuovere tempestivamente gli escrementi;

**Atteso** di dovere garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura e tranquilla circolazione per i cittadini;

## ORDINA

**ai proprietari dei cani ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducano e li custodiscano:**

- di munirsi obbligatoriamente, durante l'accompagnamento dei cani, di appositi sacchetti in plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle defezioni canine che dovranno essere regolarmente smaltite;
- di provvedere immediatamente, appena il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi, alla raccolta delle defezioni, al corretto smaltimento delle stesse ed alla pulizia dei luoghi;
- di applicare sempre il guinzaglio (ai cani di grossa taglia anche la museruola) ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati o comunque vi sia un flusso considerevole di persone;
- di assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga;
- di tenere i propri cani a debita distanza dalle altre persone, evitando che gli stessi arrechino disturbo;
- di evitare l'introduzione dei cani nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;
- **di non fornire cibo a cani o altri animali sul suolo pubblico in tutto il territorio comunale;**

**Avverte che i cani rinvenuti liberi saranno accalappiati ed inviati in apposite strutture con addebito delle relative spese di custodia ai proprietari degli stessi;**

**Avverte** che oltre all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza, i trasgressori della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 - bis, comma 1, il quale prevede il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, nonché comma 1 - bis, del D.Lgs. 267/2000.

## DISPONE

Che, gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida.

Che, copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Morgeto, alla Stazione Carabinieri Forestali di San Giorgio Morgeto ed al Comando di Polizia Locale di San Giorgio Morgeto.

Avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60.

San Giorgio Morgeto, 12 Febbraio 2023

**IL SINDACO**

Dott. Salvatore Valerioti